



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Direzione Generale della Presidenza
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari opportunità**

**Elezione del Presidente della Regione
e del XV Consiglio Regionale della Sardegna**

16 febbraio 2014

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

PREMESSA

*La presente pubblicazione, indirizzata a tutti i Comuni della Sardegna, riporta il calendario delle principali operazioni previste dalle leggi regionali e statali vigenti per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna., a partire dal 45° giorno antecedente l'indizione dei comizi elettorali, fissati per **domenica 16 febbraio 2014**, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione n. 1/E del 29 dicembre 2013, che sarà pubblicato nel BURAS del 2 gennaio 2014.*

Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna si svolgeranno secondo la disciplina elettorale prevista dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla legge statutaria n. 1 del 12 novembre 2013, dalla legge statutaria n. 2 del 9 dicembre 2013, dalle leggi regionali n. 7 del 6 marzo 1979, n. 16 del 26 luglio 2013 e n. 29 del 5 novembre 2013.

Per gli specifici adempimenti inerenti la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, si rinvia alla normativa in materia e alle apposite istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale dei Servizi Elettorali.

La presente pubblicazione è stata redatta al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Giorni antecedenti le consultazioni	Giorno	Data	Giorni successivi al decreto
45° giorno	<i>giovedì</i>	2 gennaio 2014	Giorno di pubblicazione
44° giorno	<i>venerdì</i>	3 gennaio 2014	1°
43° giorno	<i>sabato</i>	4 gennaio 2014	2°
42° giorno	<i>domenica</i>	5 gennaio 2014	3°
41° giorno	<i>lunedì</i>	6 gennaio 2014	4°
40° giorno	<i>martedì</i>	7 gennaio 2014	5°
39° giorno	<i>mercoledì</i>	8 gennaio 2014	6°
38° giorno	<i>giovedì</i>	9 gennaio 2014	7°
37° giorno	<i>venerdì</i>	10 gennaio 2014	8°
36° giorno	<i>sabato</i>	11 gennaio 2014	9°
35° giorno	<i>domenica</i>	12 gennaio 2014	10°
34° giorno	<i>lunedì</i>	13 gennaio 2014	11°
33° giorno	<i>martedì</i>	14 gennaio 2014	12°
32° giorno	<i>mercoledì</i>	15 gennaio 2014	13°
31° giorno	<i>giovedì</i>	16 gennaio 2014	14°
30° giorno	<i>venerdì</i>	17 gennaio 2014	15°
29° giorno	<i>sabato</i>	18 gennaio 2014	16°
28° giorno	<i>domenica</i>	19 gennaio 2014	17°
27° giorno	<i>lunedì</i>	20 gennaio 2014	18°
26° giorno	<i>martedì</i>	21 gennaio 2014	19°
25° giorno	<i>mercoledì</i>	22 gennaio 2014	20°
24° giorno	<i>giovedì</i>	23 gennaio 2014	21°
23° giorno	<i>venerdì</i>	24 gennaio 2014	22°
22° giorno	<i>sabato</i>	25 gennaio 2014	23°
21° giorno	<i>domenica</i>	26 gennaio 2014	24°
20° giorno	<i>lunedì</i>	27 gennaio 2014	25°
19° giorno	<i>martedì</i>	28 gennaio 2014	26°
18° giorno	<i>mercoledì</i>	29 gennaio 2014	27°
17° giorno	<i>giovedì</i>	30 gennaio 2014	28°
16° giorno	<i>venerdì</i>	31 gennaio 2014	29°
15° giorno	<i>sabato</i>	1 febbraio 2014	30°
14° giorno	<i>domenica</i>	2 febbraio 2014	31°
13° giorno	<i>lunedì</i>	3 febbraio 2014	32°
12° giorno	<i>martedì</i>	4 febbraio 2014	33°
11° giorno	<i>mercoledì</i>	5 febbraio 2014	34°
10° giorno	<i>giovedì</i>	6 febbraio 2014	35°
9° giorno	<i>venerdì</i>	7 febbraio 2014	36°
8° giorno	<i>sabato</i>	8 febbraio 2014	37°
7° giorno	<i>domenica</i>	9 febbraio 2014	38°
6° giorno	<i>lunedì</i>	10 febbraio 2014	39°
5° giorno	<i>martedì</i>	11 febbraio 2014	40°
4° giorno	<i>mercoledì</i>	12 febbraio 2014	41°
3° giorno	<i>giovedì</i>	23 febbraio 2014	42°
2° giorno	<i>venerdì</i>	14 febbraio 2014	43°
1° giorno	<i>sabato</i>	15 febbraio 2014	44°
Giorno delle consultazioni	<i>domenica</i>	16 febbraio 2014	45°

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

16 FEBBRAIO 2014

da giovedì 2 GENNAIO 2014

45° giorno antecedente a quello della votazione (data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni)

Inizia il periodo nel quale:

- a) i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (*art. 19, c. 1, L. 10 dicembre 1993, n. 515*);
- b) la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina di cui all'art. 4 della L. 22 febbraio 2000, n. 28 (*art. 4, c. 9. L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura della campagna elettorale.

- c) gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati (*art. 7, commi 1 e 2, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni.

- d) il personale inserito in appositi contingenti e adibito allo svolgimento di attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali è esonerato dallo sciopero (*artt. 1 e 2, L. 12 giugno 1990, n. 146; art. 1, c. 1, lett. a), e art. 2, c. 1, CCNL 6 luglio 1995*).

Il periodo si protrae fino alla consegna dei plichi.

- e) nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, c. 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (*art. 1, c. 5, L. 10 dicembre 1993, n. 515*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- f) in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*art. 5, c. 2, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- g) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (*art. 9, c. 1, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- h) in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro i limiti di legge (*art. 15, c. 1, DL 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo si protrae fino al 21 febbraio 2014 (5° giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse).

Scade il termine:

- a) per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, da parte del Presidente della Regione, del decreto di indizione dei comizi elettorali (*art. 18, c. 1, Statuto speciale per la Sardegna*).
- b) per dare notizia al pubblico con speciali avvisi, da parte dei Sindaci di tutti i Comuni, del decreto di convocazione dei comizi (*art. 11, c. 4, DPR 30 marzo 1957, n. 361*);
- c) entro il quale apportare variazioni alle liste elettorali in conseguenza:
- 1) della perdita della cittadinanza italiana (*art. 32, c. 1, numero 2, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 2) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria (*art. 32, c. 1, numero 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 3) del trasferimento della residenza (*art. 32, c. 1, numero 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 4) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione del comune, secondo le procedure di cui all'art. 32, del DPR 223/1967 (*art. 41, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Nota: Le modalità e i termini per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali da effettuarsi a cura dei comuni, sono stabilite dal Ministero dell'interno.

sabato 4 GENNAIO 2014

43° giorno antecedente a quello della votazione (2° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) i Presidenti dei Tribunali le cui giurisdizioni sono ricomprese nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale statutaria 1/2013 costituiscono gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche (*art. 7, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 16/2013, le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai Tribunali di Lanusei e di Tempio; per le circoscrizioni elettorali di Carbonia-Iglesias e del medio Campidano, dove non esiste sede di Tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari (*art. 1, L.r. 26 febbraio 2004, n. 3*).

- b) il Presidente della Corte d'Appello del capoluogo della Regione costituisce l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche (*art. 7, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

domenica 5 GENNAIO 2014

42° giorno antecedente a quello della votazione (3° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

alle ore 8:00 inizia il periodo entro il quale:

- a) effettuare il deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte di appello di Cagliari, da parte di persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato (*art. 8, c. 1 e art. 9, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato **non prima delle ore 8:00 del terzo giorno e non oltre le ore 20:00 del quarto giorno** dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

lunedì 6 GENNAIO 2014

41° giorno antecedente a quello della votazione (4° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 20:00 scade il termine entro il quale:

- b) effettuare il deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte di appello di Cagliari, da parte di persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato (*art. 8, c. 1 e art. 9, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- c) presentare la designazione, **all'atto del deposito del contrassegno** da parte dei partiti e dei gruppi politici organizzati, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio (*art. 11, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

martedì 7 GENNAIO 2014

40° giorno antecedente a quello della votazione (5° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale:

- a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione fanno pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22, in combinato disposto con l'art. 20, c. 1bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

La dichiarazione deve essere fatta pervenire in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione.

Scade il termine:

- a) entro il quale tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato (*art. 10, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).
- b) entro il quale le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la collocazione nel palinsesto dei contenitori della comunicazione politica radiotelevisiva e dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale (*art. 4, c. 8, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

mercoledì 8 GENNAIO 2014

39° antecedente a quello della votazione (6° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate (*art. 10, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

venerdì 10 GENNAIO 2014

37° giorno antecedente a quello della votazione (8° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale, ai sensi dell'art 10, c. 3, della L.r. 6 marzo 1979, n. 7:

- a) i contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della legge 7/1979 possono essere sostituiti dai depositanti.

La sostituzione può essere effettuata entro 48 ore **dalla notifica della decisione**.

sabato 11 GENNAIO 2014

36° giorno antecedente a quello della votazione (9° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, con i rispettivi contrassegni, le designazioni, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti (*art. 11, commi 1 e 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

domenica 12 GENNAIO 2014

35° giorno antecedente a quello della votazione (10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 8:00 inizia il periodo nel quale:

- a) si effettua la presentazione delle liste, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste si effettua **non prima delle ore 8 del 10° giorno e non oltre le ore 20:00 del 11° giorno successivo** alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 15, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7 e art. 12, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Scade il termine entro il quale:

- a) i responsabili degli Uffici elettorali comunali compilano un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per le elezioni (*art. 33, c. 1, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale. (*art. 33, commi 2 e 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

lunedì 13 GENNAIO 2014

34° giorno antecedente a quello della votazione (11° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 20:00 scade il termine entro il quale:

- b) si effettua la presentazione delle liste, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale (*art. 15, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7 e art. 12, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

martedì 14 GENNAIO 2014

33° giorno antecedente a quello della votazione (12° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo nel quale in ogni Comune la Giunta municipale:

- a) è tenuta a stabilire, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo per destinare gli spazi è compreso **tra il 33° e il 30° giorno** precedente quello fissato per le elezioni.

- b) **Contemporaneamente** provvede a delimitare gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 3, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.r. 6 marzo 1979, n. 7:

- a) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 7/1979;
- b) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
- c) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione elettorale, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- g) esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (*art. 9, c. 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*)

Entro la stessa giornata, i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

mercoledì 15 GENNAIO 2014

32° giorno antecedente a quello della votazione (13° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce **alle ore 12** per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (*art. 17, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Nella stessa giornata, le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate ai delegati di lista (*art. 17, c. 4, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Entro 24 ore dalla comunicazione i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (*art. 17, c. 5, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Entro detto termine Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*art. 17, c. 6, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Nella stessa giornata il predetto Ufficio trasmette il ricorso con le proprie deduzioni all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale (*art. 17, c. 7, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

giovedì 16 GENNAIO 2014

31° giorno antecedente a quello della votazione (14° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine:

- a) per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione. La presentazione delle candidature si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari **non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12** del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (*art. 13, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).
- b) per la trasmissione all'Ufficio centrale regionale, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presentati dai delegati di lista (*art. 17, c. 7, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

venerdì 17 GENNAIO 2014

30° giorno antecedente a quello della votazione (15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo in cui:

- a) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (*art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212; vedi anche art. 7, c. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130*).
- b) i promotori di una riunione elettorale non devono dare il preavviso al Questore (*art. 7, c. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130 e art. 18, RD 18 giugno 1931, n. 773*)

Scade il termine entro il quale:

- a) apportare variazioni alle liste elettorali in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative (*art. 32, c. 1, n. 5, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Scade il termine entro il quale in ogni Comune la Giunta municipale:

- a) è tenuta a stabilire, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo per destinare gli spazi è compreso **tra il 33° e il 30° giorno** precedente quello fissato per le elezioni.

- b) **Contemporaneamente** provvede a delimitare gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 3, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature ammesse, la giunta municipale provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'art. 3 della L. 212/1956 **entro i due giorni successivi** alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature ammesse (*art. 5, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Scade il termine entro il quale L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della L.r. 26 luglio 2013, n. 16:

- a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
- b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato Presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
- c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati Presidente;
- e) esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (*art. 9, c. 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*)

Entro la stessa giornata, i delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

sabato 18 GENNAIO 2014

29° giorno antecedente a quello della votazione (16° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

L'Ufficio centrale regionale si riunisce **alle ore 12** per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Nella stessa giornata, le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

Scade il termine entro il quale:

- a) L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi presentati dai delegati di lista contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (*art. 17, c. 8, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate **nelle 24 ore** ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (*art. 17, c. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

domenica 19 GENNAIO 2014

28° giorno antecedente a quello della votazione (17° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'art. 18, L.r. 6 marzo 1979, n. 7, compie le seguenti operazioni:

- a) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

- b) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- c) trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 della L.r. n. 7/1979.

lunedì 20 GENNAIO 2014

27° giorno antecedente a quello della votazione (18° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale:

- a) in caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate (*art. 15, c. 5, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Non appena concluse le operazioni previste dall'art. 15 della L.r. n. 16/2013, l'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 17, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16, compie le seguenti operazioni:

- 1) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- 2) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato Presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
- 3) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
- 4) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
- 5) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.

mercoledì 22 GENNAIO 2014

25° giorno antecedente a quello della votazione (20° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale, ai sensi dell'art. 6, c. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95:

- a) la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del DPR 223/1967, in pubblica adunanza, **preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune**, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
 - 1) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
 - 2) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o

impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

- 3) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

La nomina avviene tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data stabilita.

Scade il termine entro il quale:

- a) a cura dei comuni di iscrizione elettorale, è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione nonché le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale personale (*art. 3, c. 4, DPR 8 settembre 2000, n. 299; art. 6, L. 7 febbraio 1979, n. 40*).

lunedì 27 GENNAIO 2014

20° giorno antecedente a quello della votazione (25° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale:

- a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione fanno pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22, in combinato disposto con l'art. 20, c. 1bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Il Sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- 1) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni;
- 2) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- 3) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
- 4) Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.

Scade il termine entro il quale:

- a) il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari nomina i Presidenti di seggio fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 1 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (*art. 29, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 400, lett. i), L. 27 dicembre 2013, n. 147, il Presidente della Corte d'Appello nomina i Presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli Uffici elettorali di sezione.

- b) la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori (*art. 6, c. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95*).

La nomina avviene tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data stabilita.

sabato 1 FEBBRAIO 2014

15° giorno antecedente a quello della votazione (30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale:

- a) è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (*art. 8, c. 1, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3, L. n. 28/2000.

Scade il termine entro il quale:

- a) il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni (*art. 29, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).
- b) i Comuni apportano variazioni alle liste elettorali:
 - 1) in conseguenza della morte (*art. 32, c. 1, n. 1, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 2) conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti relative al trasferimento della residenza, in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti (*art. 5, c. 5bis, DL 9 febbraio 2012, n. 5*).
- c) Il Sindaco pubblica il manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza della Regione affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati (*art. 17, c. 2bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*);
- d) il Sindaco notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina (*art. 6, c. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95*).
- e) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (*art. 27, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente (*art. 27, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

lunedì 3 FEBBRAIO 2014

13° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) comunicare al Sindaco l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore (*art. 6, c. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95*).

Il Sindaco provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 95/1989.

giovedì 6 FEBBRAIO 2014

10° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) l'Ufficio elettorale comunale propone alla Commissione elettorale circondariale le eventuali variazioni dei luoghi di riunione degli elettori, per sopravvenute gravi circostanze. Della proposta va informato contemporaneamente il Prefetto (*art. 38, c. 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

martedì 11 FEBBRAIO 2014

5° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) la Commissione elettorale circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in merito alla proposta di variazione dei luoghi di riunione degli elettori formulata dall'Ufficio elettorale comunale, per sopravvenute gravi circostanze (*art. 38, c. 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

giovedì 13 FEBBRAIO 2014

3° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) la Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni (*art. 27, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).
- b) il Sindaco notifica agli interessati la nomina a scrutatore (*art. 6, c. 4, L. 8 marzo 1989, n. 95*).
- c) i degenti in ospedali e case di cura fanno pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 1. ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni;
 2. a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui sopra (*art. 51, DPR 30 marzo 1957, n. 361*).
- d) i detenuti aventi diritto al voto fanno pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 1. ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni;
 2. a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui sopra (*art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136*).

venerdì 14 FEBBRAIO 2014

2° giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il periodo in cui, ai sensi dell'art. 1, c. 400, lett. g), L. 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) l'Ufficio elettorale comunale resta aperto **dalle ore 9:00 alle ore 18:00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

Nel giorno della votazione l'Ufficio elettorale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

Scade il termine entro il quale:

- a) i delegati di cui all'art. 15 della L.r. 7/1979 hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (*art. 19, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali (*art. 19, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- b) il Sindaco porta a conoscenza del pubblico con manifesto la decisione della Commissione elettorale circondariale di variazione dei luoghi di riunione degli elettori (*art. 38, c. 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).
- c) la Commissione elettorale circondariale, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione, dandone immediata notizia al Sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i Presidenti delle singole sezioni (*art. 40, c. 6, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
- d) nei luoghi di detenzione in cui i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua (*art. 9, c. 11, L. 23 aprile 1976, n. 136*).

sabato 15 FEBBRAIO 2014

giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il periodo nel quale sono vietati:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (*art. 9, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212*);
- b) alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (*art. 9bis, DL 6 dicembre 1984, n. 807*).

Il divieto si estende al giorno della votazione.

Scade il termine entro il quale:

- a) il Sindaco del comune nel quale si trovano i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco emette il certificato attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova (*art. 44, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Nelle ore antimeridiane, ai sensi dell'art. 24 della L.r. 6 marzo 1979, n. 7, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione (vedi *art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136*); l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti (vedi *art. 51, DPR 30 marzo 1957, n. 361*) nonché l'elenco degli elettori che hanno dichiarato la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (vedi *art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22*);
- 4) tre copie dei manifesti dei nomi dei candidati alla Presidenza della Regione affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione (vedi *art. 17, c. 2bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*);
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19 della L.r. 7/1979;
- 7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute
- 8) un'urna;
- 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

Alle ore 16 il Presidente di seggio costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati (*art. 35, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, **contemporaneamente** all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione sono costituiti i seggi speciali in cui viene raccolto il voto degli elettori ivi esistenti (*artt. 8 e 9, L. 23 aprile 1976, n. 136*).

All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti gli ospedali e case di cura minori, sentita la direzione sanitaria, fissa le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto (*art. 53, DPR 30 marzo 1957, n. 361*). **Analogamente** si procede per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori che hanno dichiarato la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22*).

domenica 16 FEBBRAIO 2014

giorno della votazione

Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, c. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212*).

Continuano ad essere vietati:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (*art. 9, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212*);

- b) alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (*art. 9bis, DL 6 dicembre 1984, n. 807*).
- c) rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (*art. 8, c. 1 L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3, L. 28/2000.

Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (*art. 19, c. 1bis, L. 10 dicembre 1993, n. 515*).

Nel giorno della votazione l'Ufficio elettorale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere (*art. 1, c. 400, lett. g, L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Alle ore 12:00 scade il termine entro il quale:

- a) l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, rispettivamente, alle Cancellerie dei Tribunali circoscrizionali e della Corte d'Appello, le quali ne rilasciano ricevuta (*art. 19, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7 e art. 18, c. 3, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Prima dell'inizio della votazione scade il termine entro il quale:

- a) presentare ai singoli Presidenti delle sezioni l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione (*art. 19, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Alle ore 6:30 antimeridiane il Presidente riprende le operazioni elettorali e, successivamente alle operazioni preliminari, dichiara aperta la votazione (*art. 40, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Alle ore 22:00 si concludono le operazioni di votazione in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (*art. 60, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

In seguito il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (*art. 60, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi, apponendo mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura (*art. 60, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (*art. 60, c. 4, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

lunedì 17 FEBBRAIO 2014

1° giorno successivo alla votazione

Alle ore 7:00 il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le operazioni di cui all'art.

63 della L.r. 7/1979 e, appena compiute le predette operazioni, **da inizio alle operazioni di scrutinio** (*art. 63, c. 1 e art. 64, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Entro le ore 19:00 devono essere ultimate le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio (*art. 69, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).